

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **270/1990** (ECLI:IT:COST:1990:270)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **SAJA** - Redattore: - Relatore: **GALLO E.**

Camera di Consiglio del **03/05/1990**; Decisione del **23/05/1990**

Deposito del **25/05/1990**; Pubblicazione in G. U. **30/05/1990**

Norme impugnate:

Massime: **15542**

Atti decisi:

N. 270

ORDINANZA 23-25 MAGGIO 1990

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 166 del codice penale, promosso con ordinanza emessa il 13 dicembre 1989 dal Tribunale militare di Padova nel procedimento penale a carico di Barel Eddj, iscritta al n. 79 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 9, prima serie speciale, dell'anno 1990;

Udito nella Camera di consiglio del 3 maggio 1990 il Giudice relatore Ettore Gallo.

Ritenuto che con ordinanza 13 dicembre 1989 il Tribunale militare di Padova sollevava questione di legittimità costituzionale dell'art. 166 codice penale, nella parte in cui non

consente l'estensione della sospensione condizionale alle pene accessorie, in riferimento agli artt. 3 e 27, primo e terzo comma, della Costituzione;

Considerato che è nel frattempo entrata in vigore la legge 7 febbraio 1990 n. 19 (Modifiche in tema di circostanze, sospensione condizionale della pena e destituzione dei pubblici dipendenti), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 13 febbraio u.s.;

che l'art. 4 di tale legge dispone la sostituzione dell'art. 166 codice penale, il cui nuovo primo comma estende alle pene accessorie la sospensione condizionale, mentre l'art. 8 sopprime l'art. 69 del codice penale militare di pace;

che di conseguenza a tutte le pene accessorie militari è, in forza della nuova legge, esteso il beneficio suddetto;

che pertanto gli atti debbono essere restituiti al giudice a quo perché, alla luce della normativa sopravvenuta, riesamini se la questione sollevata sia tuttora rilevante;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti al Tribunale militare di Padova affinché riesamini la rilevanza della questione sollevata alla luce della sopravvenuta legge 7 febbraio 1990 n. 19 (Modifiche in tema di circostanze, sospensione condizionale della pena e destituzione di pubblici dipendenti).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 maggio 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GALLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 25 maggio 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.